

P.U. n. 254/2023

TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. A. La Malfa	Presidente
Dott. A. Coluccio	Giudice
Dott. F. Miccia	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

nella procedura per l'ammissione al concordato preventivo

promossa dalla società  
20.2.2023,

con ricorso prenotativo depositato il <sup>tel 2023</sup>

dato atto che la società proponente ha depositato nel termine assegnato (e successivamente prorogato) la proposta definitiva insieme con il piano concordatario, la relazione di asseverazione e la documentazione di legge, successivamente integrata e modificata a seguito del parere del Commissario giudiziale,  
visto il duplice parere reso dal commissario giudiziale,  
provvede come segue.

1. La genesi della crisi.

La società sin dalla sua costituzione ha sempre svolto attività di lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici.

Le ragioni della crisi sono state ricondotte, nel ricorso, al coinvolgimento della società nei fatti e nelle circostanze originanti il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, iscritto al R.G.N.R. a ed al Reg. GIP al numero  
nell'ambito del quale era stata sottoposta a sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., giusto decreto emesso in data 3 dicembre 2019 iscritto presso il Registro delle Imprese in data 23 gennaio 2020, con conseguente progressiva paralisi della propria attività di impresa posto che i custodi giudiziari si erano limitati (così si legge sempre nella narrativa del ricorso) esclusivamente a portare e termini le commesse già acquisite prima del provvedimento di sequestro, non procurandosi altri lavori.

Il predetto procedimento penale traeva la propria origine da attività di verifica avviate dall'Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta 2013 — 2017 che coinvolgevano tutta una serie di società (tra cui laritenut

direttamente a indirettamente riconducibili ai fratelli sigg.ri e  
Più precisamente tramite una condotta  
illegittima e/o corruttiva posta in essere dai citati sigg.r

si sarebbe assicurata mediante affidamenti diretti, e senza quindi ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, appalti per la ristrutturazione di immobili appartenenti ad Enti Pubblici. Ulteriormente, sarebbe stato individuato un modus operandi mediante il quale i citati fratelli sigg.r (ritenuti gli amministratori di fatto della Società) avrebbero ridotto i profitti della

attraver  
so inesistenti  
operazioni e  
fatturazioni intervenute con le società a loro riconducibili.

A seguito del dissequestro, disposto con decreto del G.I.P. in data 18 luglio 2022 (in ragione della ritenuta capienza degli altri beni sequestrati a garantire il danno) l'assemblea dei soci (nei fatti rimasta non operativa in costanza di sequestro penale) aveva provveduto all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 con conseguente evidenza di un patrimonio netto negativo (pari al 31 dicembre 2021 a - 4.515.957) ed emersione del proprio stato di crisi.

Da tutto ciò è derivata la decisione di introdurre l'odierna proposta di concordato.

## 2. Il piano concordatario

La ricorrente avanza una proposta ai creditori sulla base di un piano in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, II comma, CCII.

Il piano in oggetto — che non prevede la cessione a terzi dei beni aziendali — si articola nel lasso temporale intercorrente il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2028; si è stimato che l'omologa definitiva possa intervenire entro il 30 giugno 2024.

Non sono previsti apporti di finanza esterna.

Si prevede che le risorse necessarie ad onorare la proposta possano derivare dalla esecuzione di un piano industriale fondato — oltre che, marginalmente, sul realizzo di crediti e sulla utilizzazione di liquidità — in via prioritaria sull'acquisizione di nuove commesse e sulla ricostituzione di un perimetro aziendale idoneo all'esecuzione dei relativi lavori; nello specifico la ricorrente evidenzia di avere acquisito un importante contratto di appalto con la Society contratto che prevede corrispettivi stimati in Euro 3,9 min. c.a. e di essere in procinto di acquisire nuove commesse.

Il piano di concordato si fonda, quindi, sulla destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività, quantificati in Euro 1.169.146 a cui si aggiungono Euro 418.303 derivanti dall'incasso di crediti e da disponibilità liquide. In

caso di scostamento dei risultati previsionali illustrati nel piano è previsto un meccanismo di integrazione delle risorse necessarie per pagare i creditori tramite l'impegno dei sigg.r ad apportare (senza obbligo di restituzione) risorse fino a massimi Euro 700.000.1 sig.i

si sono altresì impegnati a ad apportare ulteriori Euro 202.000 a titolo di copertura perdite laddove la situazione della Società lo renda necessario in virtù dell'applicazione dell'art. 2482 ter c.c.

Il passivo concordatario è indicato in complessivi Euro 10.695.826, dei quali Euro 275.800 considerati come debiti postergati per i quali non è prevista alcuna soddisfazione (cfr. pag. 17 della memoria integrativa del 20 settembre 2023). La Società, secondo quanto si evince dalle tabelle contenute nelle pagine 17-19 della memoria integrativa del 20 settembre 2023, propone di soddisfare integralmente le passività prededucibili (quantificate in Euro 481.200, dei quali Euro 220.000 per spese di giustizia ed Euro 261.200 per compensi ai professionisti), in un arco temporale ricompreso tra l'omologa e i successivi quattro anni.

La Società ha precisato che "in caso di eventuali maggiori incassi dei crediti, rispetto a quanto stimato, ovvero di minori passività rispetto a quelle indicate nel piano, come di minori costi per i quali sono stati appostati fondi prededucibili, le risorse così ricavate e/o liberate verranno destinate ai creditori della Società e ripartite nel rispetto della *Absolute Priority Rule* (deve ritenersi, come osservato dal Commissario, *in primis* a beneficio dell'Erario degradato al rango chirografario) e quindi nel rispetto dell'ordine dei privilegi e/o delle cause di prelazione. Con aumento delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori che, nel rispetto di tale principio di distribuzione, verranno beneficiati di tali maggiori risorse".

E' stata introdotta transazione fiscale e contributiva; è allegata l'attestazione ex art. 87 del CCII anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 88 co. 2 in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale.

### 3. La proposta ai creditori — le regole di diritto.

La proposta concordataria ai creditori, come già anticipato, si inserisce in un piano in continuità diretta e prevede tanto la degradazione per incapacienza a chirografo di parte dei crediti privilegiati consentita dall'art. 84 co. 5 del CCII "*purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*", quanto l'utilizzo della regola della c.d. *relative priority rule* di cui al medesimo art. 84, co.6, secondo la quale il "*valore eccedente quello di liquidazione*" (c.d. surplus da continuità) rispetto al "*valore di liquidazione*" pu'

essere distribuito senza rispettare la rigidità del principio della *absolute priority rule* in base al quale, invece, solo una volta soddisfatto integralmente il credito della classe superiore di privilegio potrebbe procedersi, con il *surplus* concordatario, al soddisfacimento del credito di rango inferiore.

Ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a svolgere può essere utile fare preliminarmente chiarezza sulle nozioni di valore di liquidazione ex art. 84 co. 5, valore di liquidazione ex art. 84 co. 6, eccedenza.

Quanto al valore di liquidazione ex art. 84 comma 5, la norma prevede, al pari del previgente articolo 160 co. 2 I.f., come detto, che i crediti privilegiati generali e speciali debbano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (al netto delle spese di procedura generali e speciali) come attestata da un professionista indipendente ex art. 2 lett. o) del CCII; la porzione rimasta incapiante potrà essere trattata come credito chirografario.

Occorre pertanto, per determinare tale valore di liquidazione, stimare il valore — deve ritenersi, alla data di deposito della domanda di concordato—che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al perimetro aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); tale valore dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l'apertura del procedimento liquidatorio ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile - perché non conveniente - l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni.

Questo valore di liquidazione così previsto dall'art. 84, comma 5, a ben vedere altro non è — nel senso che coincide con esso - che il valore di liquidazione (ossia il valore realizzabile, anche in questo caso, in sede di liquidazione giudiziale) cui fa riferimento il medesimo articolo 84 al successivo comma 6, a proposito della regola della *relative priority rule*: del resto, il comma 6, sul piano letterale:

- succede al comma cinque;
- detta lo stesso criterio di determinazione del valore di cui al comma 5 (valore di liquidazione, deve ritenersi anche in questo caso correlato a quanto ritraibile in sede di liquidazione giudiziale);
- non prevede alcuna specifica relazione o individua alcun professionista che debba determinare il valore di liquidazione da esso regolato, ad ulteriore

conferma del fatto che quel valore è già stabilito nella perizia di cui al comma 5 e, quindi, non vi è ragione di chiedere una nuova stima;

va interpretato in modo coerente con quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, che regola l'opposizione per motivi di convenienza del creditore che ritenga la proposta a lui indirizzata in sede di concordato meno conveniente rispetto a quanto ricaverebbe in sede di liquidazione giudiziale. Sarebbe illogico attribuire al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, un contenuto più ridotto di quello di cui all'art. 112 co. 3 (in sostanza, non computando le azioni revocatorie che presuppongono l'apertura della liquidazione giudiziale) perché si renderebbe legittima la presentazione di una proposta che verrebbe, poi, ad essere facilmente vanificata dall'opposizione del creditore sulla base della ricomprensione, nell'attivo a lui distribuibile ed ai fini del *test* di convenienza, anche dei proventi dell'azione revocatoria.

L'utilizzo del criterio distributivo — che è, in primo luogo, una regola di costruzione della proposta concordataria — della *relative priority rule* di cui all'art. 84 co. 6 del resto presuppone necessariamente la degradazione di almeno parte del ceto privilegiato in chirografario: se così non fosse, ossia se tutti i creditori privilegiati fossero pagati per intero, non vi sarebbe motivo di fare ricorso alla regola della sufficienza di un soddisfacimento non integrale, purchè più favorevole, dei creditori della classe di grado superiore, perché sarebbero tutte integralmente pagate. Il ricorso all'art. 84 comma 6 presuppone quindi di necessità la previa degradazione ex art. 84 comma 5 e ciò conforta ulteriormente nel ritenere l'identità dei criteri di valutazione dettati dalle due disposizioni con riferimento al valore di liquidazione.

Determinato, quindi, in questo modo il valore di liquidazione ai sensi del comma 6, quanto al valore eccedente quello di liquidazione esso consisterà, nella continuità diretta (ossia senza cessione di azienda) nei c.d. flussi della continuità, ossia negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi. Non si esamina, perché estraneo al caso di specie, il tema della configurabilità della eccedenza nel caso di concordato con continuità indiretta (ossia con previsione di cessione a terzi dell'azienda).

4. La proposta di concordato ai creditori in relazione al piano ed alla provenienza delle risorse.

- che, stante la centralità dei sig.ri \_\_\_\_\_ nella conduzione dell'azienda, la cui presenza verrebbe evidentemente meno in caso di liquidazione giudiziale, non

Così ricostruite le regole di collegamento della proposta concordataria, ai fini della predisposizione della proposta di concordato la società ha dedotto: